



Città di Tempio Pausania

Piazza Gallura, 3 – 07029 Tempio Pausania (SS)
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

ORDINANZA SINDACALE n. 13 del 29/09/2026

OGGETTO	Chiusura dei cancelli di ingresso al Parco Inclusivo “Pischinaccia” nelle ore notturne, dalle ore 19:30 alle ore 07:30, per motivi di tutela della sicurezza e della salute pubblica
----------------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Tempio Pausania è proprietario del Parco Inclusivo “Pischinaccia”, destinato alla fruizione pubblica e, in particolare, all’utilizzo da parte di bambini, famiglie e persone con disabilità;
- la gestione del predetto parco è stata affidata alla Società Cooperativa Kairos, in qualità di concessionaria, giusta concessione rep. 5985 del 28/10/2024;
- nell’area del parco, soprattutto nelle ore notturne, è stata rilevata la presenza e/o l’ingresso di cinghiali, problematica segnalata dalla stessa Soc. Coop. Kairos con nota n.21917/2026 e da cittadini con nota n.24714/2026 nonché da numerose segnalazioni telefoniche, con conseguente potenziale pericolo per l’incolumità degli utenti, nonché per le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dell’area;
- la presenza di fauna selvatica all’interno del parco può determinare situazioni di pericolo per gli utenti, anche in considerazione della presenza di attrezzature ludiche e strutture destinate all’utilizzo da parte di minori e soggetti vulnerabili;
- la problematica è stata regolarmente segnalata agli enti competenti per la definizione congiunta dell’emergenza e nelle more della risoluzione dell’emergenza, si rende necessario adottare una misura temporanea e immediata volta a prevenire l’accesso di persone e animali nelle ore notturne.

Considerato che:

- l’ingresso di cinghiali all’interno del parco, in assenza di adeguate misure di contenimento, costituisce una situazione suscettibile di arrecare grave pregiudizio alla sicurezza degli utenti;
- la chiusura dei cancelli di accesso durante le ore notturne costituisce una misura temporanea, proporzionata e funzionale alla tutela della pubblica incolumità, in attesa dell’attuazione di misure risolutive;
- appare pertanto necessario disporre che i cancelli di ingresso al Parco Inclusivo “Pischinaccia” siano chiusi dalle ore 19:30 alle ore 07:30 del giorno successivo, con decorrenza dalla data di efficacia della presente ordinanza e fino alla realizzazione delle opere necessarie a garantire un’adeguata protezione dell’area;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di dover adottare un provvedimento contingibile e urgente a tutela della sicurezza e della salute pubblica, volto a prevenire situazioni di potenziale pericolo derivanti dalla presenza di cinghiali all’interno del parco;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), per quanto applicabile;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo, per quanto di competenza;
- la normativa vigente in materia di tutela della pubblica incolumità e sicurezza urbana;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale ;
- la concessione relativa alla gestione del Parco Inclusivo "Pischinaccia";

ORDINA

alla Società Cooperativa Kairos, in qualità di concessionaria e soggetto gestore del Parco Inclusivo "Pischinaccia", giusta concessione del rep. 5985 del 28/10/2024, di provvedere alla chiusura di tutti i cancelli di ingresso al predetto parco dalle ore 19:30 alle ore 07:30 del giorno successivo, con decorrenza dalla data di efficacia della presente ordinanza.

DISPONE

- che la chiusura dei cancelli dovrà essere effettuata quotidianamente entro le ore 19:30, con riapertura non prima delle ore 07:30 del giorno successivo.
- che la Società Cooperativa Kairos dovrà assicurare, per tutta la durata del provvedimento, il corretto funzionamento dei sistemi di chiusura e verificare che, durante l'orario sopra indicato, non siano presenti accessi aperti o comunque facilmente utilizzabili per l'ingresso nel parco.
- che il concessionario dovrà provvedere ad apporre, in prossimità di ciascun ingresso, idonea segnaletica informativa recante gli orari di chiusura del parco e le motivazioni connesse alla temporanea limitazione dell'accesso.
- che la presente misura ha carattere temporaneo e cautelare ed è adottata nelle more della risoluzione dell'emergenza.
- che la Società Cooperativa Kairos è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune eventuali anomalie, danneggiamenti o manomissioni dei cancelli e della recinzione eventualmente già presente, nonché ogni ulteriore circostanza che possa compromettere le condizioni di sicurezza dell'area.
- che la presente ordinanza resterà efficace fino a diverso provvedimento dell'Amministrazione comunale, salvo eventuale modifica o revoca anticipata qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l'adozione.

AVVERTE

- che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla legge;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

DISPONE ALTRESÌ

Che la presente ordinanza venga:

- notificata alla Società Cooperativa Kairos, quale soggetto concessionario e gestore del Parco Inclusivo "Pischinaccia";

- trasmessa, per quanto di competenza:
al Comando di Polizia Locale e agli altri uffici comunali interessati;
alla Provincia Gallura Nord Est Sardegna;
al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
all'Agenzia Forestale Regionale Sviluppo Territorio e Ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.);
- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
- resa conoscibile agli utenti mediante apposita segnaletica da collocarsi presso gli ingressi del parco.

Gianna Masu
Sindaco